



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 65/13**

Lussemburgo, 30 maggio 2013

Sentenza nella causa C-534/11

Mehmet Arslan / Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,  
odbor cizinecké policie

**Il trattenimento di un richiedente asilo ai fini del suo allontanamento per soggiorno irregolare può essere mantenuto, in base al diritto nazionale, qualora la sua richiesta sia stata presentata al solo scopo di ritardare o di compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio**

*Le autorità nazionali devono tuttavia esaminare, caso per caso, se ciò ricorra nella fattispecie e se sia oggettivamente necessario e proporzionato mantenere il trattenimento per evitare che il richiedente asilo si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio*

La «direttiva rimpatrio»<sup>1</sup> stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tali cittadini, a talune condizioni, possono essere trattenuti per un periodo, di norma, non superiore a sei mesi, al fine di garantire il regolare svolgimento del loro allontanamento.

Il sig. Arslan, cittadino turco, è stato fermato dalla polizia ceca per soggiorno illegale e trattenuto. Il giorno successivo le autorità ceche hanno adottato una decisione di allontanamento nei suoi confronti. Con una seconda decisione adottata qualche giorno dopo, hanno portato la durata del suo trattenimento a 60 giorni, presumendo che il sig. Arslan avrebbe tentato di eludere l'allontanamento. Nella seconda decisione si esponeva, in particolare, che l'interessato era entrato clandestinamente nello Spazio Schengen eludendo i controlli alle frontiere e aveva poi soggiornato in Austria e nella Repubblica ceca senza documenti di viaggio né visto. Inoltre, era già stato fermato nel 2009 in territorio greco, risultando in possesso di un passaporto falso e in seguito era stato rimpatriato nel paese d'origine ed era stato inserito nel sistema di informazioni di Schengen come persona alla quale era vietato l'ingresso negli Stati dello Spazio Schengen dal 26 gennaio 2010 al 26 gennaio 2013. Il giorno dell'adozione di tale decisione il sig. Arslan ha presentato una domanda d'asilo. Durante il periodo di esame di tale domanda il trattenimento è stato prolungato per 120 giorni.

Il sig. Arslan ha allora contestato dinanzi ai giudici cechi la legittimità di quest'ultima decisione di proroga del suo trattenimento. Nel frattempo, è stato posto termine al suo trattenimento, in quanto era trascorso il periodo di durata massima di sei mesi, e la sua domanda d'asilo è stata peraltro respinta.

Il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), investito della controversia, ha chiesto alla Corte se possa essere legalmente mantenuto il trattenimento di un richiedente asilo al fine del suo allontanamento dal territorio dell'Unione per soggiorno irregolare.

Nella sua sentenza in data odierna la Corte constata, anzitutto, che **un richiedente asilo ha il diritto di restare nel territorio dello Stato membro competente per l'esame della sua domanda, quanto meno fino a che quest'ultima sia stata respinta in primo grado**. Di conseguenza, **durante tale periodo il suo soggiorno non può essere considerato irregolare in tale Stato**. La Corte precisa che gli Stati membri possono anche ampliare tale diritto permettendo ai richiedenti asilo di restare nel loro territorio fino a che sulla loro domanda non sia stata adottata una decisione definitiva.

<sup>1</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

La Corte sottolinea inoltre che spetta attualmente agli Stati membri stabilire, nel pieno rispetto dei loro obblighi derivanti tanto dal diritto internazionale quanto dal diritto dell'Unione, le ragioni per le quali può essere disposto o mantenuto il trattenimento di un richiedente asilo. La Corte rileva che, nella fattispecie, il trattenimento del sig. Arslan è stato disposto per il motivo che il suo comportamento suscitava il timore che egli potesse darsi alla fuga e che la domanda appariva essere stata presentata al solo scopo di ritardare, se non di rendere impossibile, l'esecuzione della decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti. Orbene, circostanze del genere possono effettivamente giustificare che sia mantenuto il suo trattenimento anche dopo la presentazione della richiesta d'asilo. Tale situazione, infatti, è il risultato non della proposizione della domanda d'asilo, ma delle circostanze che caratterizzano il comportamento individuale di tale richiedente prima e all'atto della presentazione di detta domanda. Questo trattenimento è necessario inoltre per evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio allontanamento dal territorio dell'Unione e, quindi, per garantire l'effetto utile delle norme in materia di rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

La Corte precisa infine che il solo fatto che un richiedente asilo, al momento della proposizione della sua domanda, sia oggetto di un provvedimento di allontanamento e che sia stato disposto il suo trattenimento non permette di presumere che egli abbia presentato la propria domanda al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio. L'eventuale **natura abusiva della presentazione della domanda deve essere quindi esaminata caso per caso**. Le autorità nazionali devono **valutare altresì se sia oggettivamente necessario e proporzionato mantenere il trattenimento** del richiedente asilo.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*